

**Fondazione “ELVIO PESCARMONA”
ente di solidarietà sociale
San Damiano d’Asti**

STATUTO ORGANICO

PREMESSA

La Fondazione trae origine dall'antico "Ospedale Civile" situato in San Damiano d'Asti, in Baluardo Montebello n° 2 , fondato ed eretto in Ente Morale il 13 luglio 1875 e costruito con l'intervento finanziario di 19 famiglie sandamianesi, riunite nella cosiddetta Congregazione di Carità, che comprendeva un reparto per "malati acuti e cronici" e un reparto per "inabili al lavoro senza assistenza".

Successivamente l'Ente venne a qualificarsi come IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ai sensi della Legge n. 6972/1890.

Inizialmente la funzione principale fu quella di dare un letto e un pasto caldo alle persone anziane senza mezzi. Incominciò effettivamente a funzionare come Infermeria e Ospedale solo con l'inizio del Novecento quando arrivarono le Suore del Cottolengo da Torino e vennero attrezzate una sala parto, una sala operatoria e un pronto soccorso.

L'Ente fu amministrato dalla ex Congregazione di Carità fino al 1937, successivamente lo stesso fu classificato come Infermeria e la sua amministrazione divenne autonoma.

Negli anni cinquanta del secolo scorso venne infine costruito un nuovo reparto di maternità che durò fino al 1968, quando la struttura cessò di essere ospedale/infermeria e divenne soltanto residenza per anziani.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2349 del 27 aprile 1978 il fine statutario dell'Ente - consistente nel ricovero, cura e mantenimento gratuito "degli infermi poveri di ambo i sessi" - fu mutato in quello dell'assistenza "degli anziani indigenti di ambo i sessi" e l'Ente assunse la denominazione di "Casa di Riposo di San Damiano d'Asti".

Nel'anno 1979, poiché il vecchio Ospedale risultava ormai in stato di degrado ed inidoneo al proprio scopo, su iniziativa e per opera del dott. Elvio Pescarmona, allora Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, fu intrapreso l'iter finalizzato alla realizzazione di una nuova Casa di Riposo, che fu costruita in piazza IV Novembre n° 10, con i proventi della vendita al Comune di San Damiano nel 1980 dell'edificio del vecchio ospedale di Baluardo Montebello al prezzo di lire 150.000.000, cui si aggiunsero oblazioni varie, tra cui quella dell'azienda FACIS per complessive lire 60.054.000 ed il concorso di numerosi cittadini sandamianesi che sottoscrissero n° 213 buoni infruttiferi da lire 500.000 cadauno per un totale complessivo di lire 166.554.000.

Da allora l'IPAB ha poi ininterrottamente proseguito la propria attività presso la nuova struttura di piazza IV Novembre, prima mediante gestione diretta del servizio fin verso l'anno 2000, quando (venendo a cessare l'apporto delle suore del Cottolengo di Torino, che per circa un secolo erano state essenziali e determinanti nella gestione del servizio erogato dall'IPAB), a seguito di apposita convenzione con l'Asl, venne disposto

l'affidamento in concessione della gestione del servizio e della struttura in modo unitario ed integrato con i nuovi adiacenti reparti di residenza sanitaria, che nel frattempo erano stati costruiti dall'ASL su terreno ad essa ceduto gratuitamente in diritto di superficie sessantennale dalla Casa di Riposo, venendo così a formare il presidio socio-sanitario, denominato "Elvio Pescarmona", in segno di riconoscenza per l'importante opera svolta da tale personalità nella storia di questo Ente, così come riconosciuto con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell' IPAB nell'anno 2003.

Per le stesse ragioni il nominativo del dott. Elvio Pescarmona è inserito nella denominazione della nuova Fondazione.

Il nuovo Ente, nel perseguimento delle proprie finalità, così come è avvenuto in passato, intende avvalersi della collaborazione materiale ed economica dei cittadini appartenenti alla locale comunità sandamianese e dei comuni limitrofi, in particolare di coloro che ancora vorranno assumere la veste di "sostenitori", come di seguito specificato.

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

L'Ente, avente la denominazione di "Fondazione Elvio Pescarmona", deriva dalla trasformazione dell'ex IPAB Casa di Riposo di San Damiano d'Asti, operata ai sensi dell'art. 4, comma 6, della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017, n° 12.

La Fondazione non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La sua sede è stabilita in San Damiano d'Asti (AT).

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono imperniati sulla centralità della persona e sulla libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Fondazione persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi alle persone assistite, garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e

di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e gratitudine.

ART. 3 – FINALITA' E SCOPI

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

La Fondazione in particolare:

- garantisce l'accoglienza, presso la propria struttura residenziale, di anziani e di persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- promuove ed implementa le attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio;
- è impegnata a garantire servizi sempre più idonei e mirati all'utenza;
- fornisce attività di sostegno, anche economico, ad anziani e disabili indigenti di ambo i sessi aventi domicilio di soccorso nel comune di residenza e che non abbiano assegni di pensione o congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sussistenza o siano in grado di poterlo fare.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

I Parroci di San Damiano d'Asti o altri sacerdoti o ministri di culto di qualsiasi religione e credo hanno libero accesso alla struttura per l'assistenza spirituale agli ospiti che lo desiderano e per lo svolgimento del loro ministero.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- l'organizzazione e l'erogazione, diretta od indiretta, di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria struttura, articolata in nuclei per persone anziane;
- l'organizzazione e l'erogazione, diretta od indiretta, al domicilio degli utenti, di

servizi e prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e correlati servizi alberghieri;

- la promozione e/o l'organizzazione, diretta od indiretta, sul territorio in cui opera, di ogni altra iniziativa sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria, a favore di persone anziane o disabili, bisognevoli di tutela e di supporto assistenziale.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può altresì promuovere:

- l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;
- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Fondazione intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque

- posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
3. stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi della gestione di servizi e strutture da utilizzarsi per l'espletamento di attività rientranti nelle proprie finalità statutarie;
 4. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 5. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
 6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 6 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione, all'atto della sua costituzione, dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- immobile ubicato in San Damiano d'Asti Piazza IV Novembre n° 10 adibito a Casa di Riposo, così identificato al catasto urbano: Foglio 45 – Partita 829 – Sub 2 – Categoria B/2 – Classe U – Consistenza 5.950 m³ - Rendita catastale € 3.072,94 – Valore catastale rivalutato ai fini IMU € 451.722,18;
- Immobile ubicato in San Damiano d'Asti Piazza IV Novembre n° 10 adibito a Casa di Riposo – (Salone polivalente della Casa di Riposo) così identificato al catasto urbano: Foglio 45 – Partita 829 – Sub 3 – Categoria B/2 – Classe U – Consistenza 2.250 m³ - Rendita catastale € 1.162,04 – Valore catastale rivalutato ai fini IMU € 170.819,88;
- Immobile ubicato in San Damiano d'Asti Piazza IV Novembre n° 10 adibito a RSA

(Immobile di cui la Fondazione ha la nuda proprietà dell'area, mentre l'ASL AT ha la proprietà superficaria dell'edificio) così identificato al catasto urbano: Foglio 45 – Partita 834 – Categoria B/2 – Classe U – Consistenza 6.525 m³ - Rendita catastale € 3.369,90 – Valore catastale rivalutato ai fini IMU € ZERO (soggetto passivo ai fini IMU è l'ASL AT);

Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per lo svolgimento degli scopi statutari, come emergenti da specifico inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- dagli strumenti finanziari come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc. come specificati nell' inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- dal fondo di cassa della ex IPAB Casa di Riposo di San Damiano d'Asti, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere dell'ex IPAB al momento della trasformazione;
- da quegli altri beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 04.5.2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3 fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 7 – ENTRATE

Le entrate per la gestione della Fondazione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio d'esercizio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs 03.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale, deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 9 SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori", nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Amministrazione dell'Ente, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che si sono particolarmente distinte nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito alla vita della medesima o dell'ex IPAB " Casa di Riposo di San Damiano" e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore spetta inoltre a tutti coloro che hanno ricoperto per almeno un biennio la carica di Presidente o di Consigliere della Fondazione o dell'ex Ipab di cui sopra.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

ART. 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente Vicario;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei Conti.

ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

I consiglieri, scelti fra persone di specchiata moralità, durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono nominati:

- a. uno dall'Ordinario diocesano di Asti, quale membro nato;
- b. due, fra cui il Presidente, dal Sindaco del Comune di San Damiano d'Asti, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale in materia di nomine;
- c. due dall'Assemblea dei Sostenitori.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;
- chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i

dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è, in ogni caso, incompatibile con qualsiasi carica elettiva nell'ambito di enti pubblici anche locali.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa Responsabilità Civile degli Amministratori e del Segretario (D&O), comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Vice Presidente vicario;
- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;

- definire la disciplina generale delle rette e/o delle contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- approvare il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- nominare i Sostenitori ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario – Direttore della Fondazione;
- deliberare la nomina dell'Organo di Controllo;
- deliberare la nomina del Revisore dei Conti;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

ART. 13 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
--

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nella data ed ora stabiliti con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, ai singoli Amministratori almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del

Revisore dei Conti, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

<p style="text-align: center;">ART. 14 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE</p>

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

La deliberazione di scioglimento anticipato della Fondazione è adottata con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

ART. 15 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario-Direttore della Fondazione;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

ART. 16 – VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vicepresidente vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 17 – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- nominare due componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio;
- esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale sull'attività svolta;
- formulare pareri sulle modifiche dello Statuto e sulla scioglimento della Fondazione.

Inoltre l'Assemblea nominerà un proprio Coordinatore per una durata corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, salvo dimissioni, revoca da parte della stessa Assemblea o altre cause di cessazione anticipata.

Il Coordinatore e i singoli Sostenitori, di loro iniziativa o su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, potranno infine formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti su tutte le materie di competenza della Fondazione.

ART. 18 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

La gestione operativa è affidata ad un Segretario-Direttore.

ART. 19 – SEGRETARIO-DIRETTORE

Il Segretario-Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, al di fuori dei propri componenti, per un periodo di cinque anni e decade alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è rinnovabile alla scadenza.

Al Segretario-Direttore si applicano le norme sull'incompatibilità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I suoi compiti saranno definiti nel Regolamento di cui al precedente art. 18 e la sua retribuzione sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

In generale, comunque, egli:

- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- collabora con il Presidente nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari
- è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione;
- adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Il Segretario-Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo sui provvedimenti deliberandi.

Qualora fosse nominato Responsabile della struttura residenziale, allo stesso spettano tutte le funzioni assegnate dalla Regione ai sensi della D.G.R. n. 45-4248 del 30.7.2012 e s.m.i..

ART. 20 – SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni più vantaggiose per la Fondazione e secondo modalità operative da definirsi in apposita disposizione regolamentare.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia

un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 22 – REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 23 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In caso di estinzione, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di San Damiano d'Asti, o al Comune di San

Damiano d'Asti, o ad altro ente ammissibile per legge, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 24 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.